

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO N. 5
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI ATTIVITA' AEROPORTUALE E GESTIONE ELISUPERFICI**

CIG 80259821DF

stipulata tra
TRENTINO TRASPORTI SPA
Via Innsbruck, 65
38121 Trento
P.IVA 01807370224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Impresa)

**Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
alle ore 24.00 del 31.12.2024**

Scadenza annua: 31.12

INDICE

| | |
|--|----|
| DEFINIZIONI | 3 |
| ATTIVITA' | 5 |
| MASSIMALI DI GARANZIA | 6 |
| CALCOLO DEL PREMIO | 6 |
| NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO | 7 |
| ART. 1 - Altre assicurazioni | 7 |
| ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 7 |
| ART. 3 - Durata dell'assicurazione | 8 |
| Art. 3.1 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali | 8 |
| ART. 4 - Oneri fiscali | 8 |
| ART. 5 - Modifiche dell'assicurazione | 8 |
| ART. 6 - Estensione territoriale | 8 |
| ART. 7 - Clausola broker | 8 |
| ART. 8 - Foro competente | 9 |
| ART. 9 - Rinvio alle norme di legge | 9 |
| ART. 10 - Interpretazione del contratto | 9 |
| ART. 11 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte | 9 |
| ART. 12 - Coassicurazione e delega – Raggruppamento d'impresa | 9 |
| ART. 13 - Tracciabilità dei flussi | 9 |
| NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 10 |
| ART. 14 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro | 10 |
| ART. 15 - Rinuncia alla rivalsa | 10 |
| ART. 16 - Recesso in caso di sinistro - rinuncia | 10 |
| ART. 17 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali | 10 |
| ART. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede | 11 |
| ART. 19 - Variazioni del rischio | 11 |
| ART. 20 – Produzione di informazioni sui sinistri | 11 |
| ART. 21 - Subappalto | 12 |
| ART. 22 - Garanzia definitiva | 12 |
| ART. 23 - Disposizioni anticorruzione | 13 |
| ART. 24 - Obblighi in materia di legalità | 13 |
| ART. 25 - Trattamento dei dati personali | 13 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE | 14 |
| ART. 26 - Oggetto dell'Assicurazione | 14 |
| ART. 27 - Subconcessioni | 15 |
| ART. 28 - Persone non considerate terze | 15 |
| ART. 29 - Rischi esclusi dall'assicurazione | 16 |
| ART. 30 - Assicurazione della responsabilità civile “hangarkeeper” | 17 |
| Massimale | 17 |
| Estensione territoriale | 17 |
| Rischi esclusi | 17 |
| ART. 31 - Esclusione dei rischi di asbesto | 17 |
| ART. 32 - Esclusione dei rischi nucleari | 17 |
| ART. 33 - Esclusione dei danni da rumore e inquinamento | 18 |
| ART. 34 - Novero dei terzi | 18 |
| ART. 35 - Responsabilità civile personale | 18 |
| ART. 36 - Danni derivanti da colpa grave | 18 |
| ART. 37 - Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività | 18 |

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

| | |
|---|---|
| per Contraente o AMMINISTRAZIONE | Trentino Trasporti spa Via Innsbruck, 65 38121 Trento P.IVA 01807370224 |
| per Assicurato | il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: * Trentino Trasporti S.p.A. * il legale rappresentante; * gli amministratori ed i dipendenti di Trentino Trasporti SpA |
| Aeromobile: | la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. |
| Aeroporto: | l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali. |
| Assistenza aeroportuale: | l'attività di assistenza a terra (cd. attività di <i>handling</i>) prestata dall'operatore di <i>handling</i> in un aeroporto a un utente, ai sensi della normativa vigente. |
| Aviosuperficie: | l'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, non appartenente al demanio aeronautico o agli impianti aeronautici privati. |
| Campo di volo: | l'aerodromo destinato alla partenza, all'arrivo e al ricovero degli aerei, ai sensi dell'art. 703 cod.nav. |
| Franchigia: | la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. |
| Gestore aeroportuale: | il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto. |
| Gestore di aviosuperficie: | il soggetto che gestisce l'aviosuperficie, assumendo le responsabilità previste dalle norme vigenti. |
| Gestore di campo di volo: | il soggetto che gestisce il campo di volo, assumendo le responsabilità previste dalle norme vigenti. |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Operatore di <u>handling</u>: | il soggetto che assume l'esercizio delle attività di assistenza aeroportuale (cd. attività di <i>handling</i>) dichiarate in frontespizio, trattasi del gestore aeroportuale o di altro distinto soggetto. |
| Premio: | la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione. |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Società: | l'Impresa assicuratrice. |

ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione all'attività di gestore dell'Aeroporto Gianni Caproni di Trento disciplinati nell'apposita convenzione stipulata con il Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile.

L'assicurazione RCT vale, pertanto, nei termini e con le limitazioni di cui alla presente polizza, per tutti i danni di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere nella sua qualità di prestatore di servizi di navigazione aerea svolti in accordo alla certificazione ENAC:

- danni agli aeromobili, alle merci ed ai bagagli durante tutto il periodo di permanenza nell'aeroporto. inclusi gli incidenti di volo determinati da errato stivaggio delle merci a bordo degli aeromobili.
- Danni conseguenti ad incendio, sottrazione e rapina degli aeromobili.
- Danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore all'interno dell'aeroporto, in eccedenza al massimale previsto per la R.C.A..
- R.C. Proprietario, conduttore, concessionario di edifici, piste, aree di movimento, manovra e soste od altre infrastrutture.
- Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- Danni provocati a insegne, cartelli, striscioni.
- Sfalci dell'erba, anche affidato a terzi.
- Servizio antincendio, anche affidato a terzi (cooperativa di servizi).
- Servizio rifornimento carburante, anche affidato a terzi (cooperativa di servizi), tra i quali anche i Vigili del Fuoco della Protezione Civile autorizzati dall'aeroporto stesso ad effettuare tale operazione
- Servizio AFIS (ricezione ed inoltro all'ente ATS dei piani di volo, ricezioni delle notifiche di volo, messa a disposizione dei piloti delle informazioni disponibili circa le condizioni dell'aeroporto, condizioni meteo, direzione di atterraggio e decollo, traffico).
- Servizio di radiofonia svolto da un volontario.
- Eventi oltre il sedime aeroportuale limitatamente al prolungamento pista di 200 m.
- Colpa grave.
- Organizzatore di manifestazioni aeree o di attività spettacolari.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione all'attività di gestione delle elisuperfici strategiche per il soccorso della Provincia Autonoma di Trento da parte dell'Aeroporto G. Caproni. Le elisuperfici sono quelle riportate nella tabella che segue:

| ELISUPERFICI GESTITE DALL'AEROPORTO G. CAPRONI | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| | Elisuperficie | Tipo di elicotteri ammessi | N° annuale movimenti (stimato) | Attività |
| 1 | ARCO (ospedale) | AS365 - AS350 - AW139 | Circa 162 | HEMS |
| 2 | AVIO | | Circa 21 | |
| 3 | BORGO VALS. | | Circa 112 | |
| 4 | CAMPIGLIO | | Circa 14 | |
| 5 | CEMBRA | | == | |
| 6 | CLES | | Circa 228 | |
| 7 | FAI DELL PAGANELLA | | Circa 24 | |
| 8 | FIEMME (ospedale) | | Circa 10 | |
| 9 | FOLGARIA | | Circa 10 | |
| 10 | FONDO | | Circa 10 | |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|
| 11 | MALE' | | Circa 46 |
| 12 | POZZA DI FASSA | | Circa 40 |
| 13 | PRIMIERO | | Circa 72 |
| 14 | ROVERETO (ospedale) | | Circa 400 |
| 15 | STORO | | Circa 12 |
| 16 | TIONE (ospedale) | | Circa 178 |
| 17 | TRENTO S. Chiara (ospedale) | | Circa 2998 |

Le suddette elisuperfici sono utilizzate quasi unicamente dagli elicotteri della Cassa Provinciale Antincendi di Trento ed esclusivamente per ragioni sanitarie HEMS Helicopter Emergency Medical Service.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

MASSIMALI DI GARANZIA

La società nei modi, limiti e termini indicati in polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni) per ogni sinistro.

FRANCHIGIE:

Verranno applicate le seguenti franchigie assolute:

- Euro 5.000,00 (Euro Ottomila/00) per ciascun aeromobile danneggiato, limitatamente all'attività di servizio rifornimento carburante
- Euro 2.500,00 (Euro Tremila/00) per ciascun aeromobile danneggiato;
- Euro 500,00 (Euro Milleduecento/00) per sinistro con danni a cose diverse dagli aeromobili.

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'assicurato risulta dal seguente conteggio:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Premio imponibile | Euro |
| Imposte 22.25% | <u>Euro</u> |
| Premio finito | Euro |

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, La Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni, anche in caso di rinnovo o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Si precisa che il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all'ufficio protocollo del Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha

avuto luogo il pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 3 - Durata dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2024, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua.

Art. 3.1 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 19 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

ART. 7 - Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Inser S.p.A. con sede operativa in Trento, via A. Olivetti 36 tel. 0461-405200, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione

diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura dell'1,95%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 8 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

ART. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

ART. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

ART. 11 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 12 - Coassicurazione e delega – Raggruppamento d'impresa

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

ART. 13 Tracciabilità dei flussi

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Trasporti Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Trasporti Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Trasporti Spa (...).

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 14 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

ART. 15 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

ART. 16 - Recesso in caso di sinistro - rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 17- Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e

avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del /i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 -1893 - 1894 C.C..

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3.1 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 3.1 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

ART. 19 - Variazioni del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicheranno per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

ART. 20 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri

denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,04% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 200,00 euro

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

ART. 21 - Subappalto

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 22 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. (se del caso, Foro di Rovereto)".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni

ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 23 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"

ART. 25 - Trattamento dei dati personali

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trentino trasporti S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.
7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 26 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi,

- per morte, per lesioni personali (danni corporali),
- per danneggiamenti a cose e animali,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento, o quale conseguenza, delle attività inerenti alla sua qualità di Gestore della attività aeroportuale, nonché:

- proprietario e/o conduttore e/o concessionario di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta od altre infrastrutture attinenti all'attività sopra descritta;
 - proprietario e/o gestore di mezzi di locomozione e di sollevamento, nonché di attrezzature e di impianti vari utilizzati per finalità aeroportuali;
 - committente per concessioni varie nell'ambito aeroportuale;
- nonché per tutte le altre attività previste dalla Legge, dallo Statuto e/o atto costitutivo della Società.

Si intendono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i danni dipendenti dal disbrigo dell'esercizio del trasporto, giacenza e transito dei bagagli dall'interno delle zone aeroportuali verso l'esterno e viceversa, dalla custodia bagagli affidati a terzi con regolare contratto di subappalto, con rinuncia alla rivalsa verso i predetti custodi o chi ad essi subentri con regolare contratto;
- b) il rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale, gravanti su merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza, anche se l'Assicurato stesso non sia responsabile del danno.

La garanzia è inoltre operante per le richieste notificate, nel corso della durata della polizza, dall'Amministrazione Doganale in merito a merci dichiarate abbandonate, qualora il rimborso

stesso non sia garantito da altra precedente polizza;

- c) il rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'Amministrazione doganale, gravanti su merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al comma b) che precede.
- d) Questa specifica garanzia è prestata dalla Società o computata nell'ambito della franchigia aggregata prevista in polizza fino ad un massimo importo di Euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) per sinistro ed anno.

Fermo quanto sopra la garanzia è operante anche per le richieste notificate dall'Amministrazione Doganale nel corso della durata della polizza in merito ad eccedenze di magazzino e/o a merci dichiarate abbandonate, qualora il rimborso stesso non sia garantito da altra precedente polizza;

- e) i danni dipendenti dalla circolazione nelle zone aeroportuali di automezzi di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi adibiti ai servizi aeroportuali in genere e dalla circolazione dei mezzi di soccorso di proprietà dell'Assicurato nelle immediate vicinanze delle zone aeroportuali nei soli casi di emergenza in occasione dei quali i veicoli potranno essere condotti da personale non munito di idonea abilitazione, ma tuttavia autorizzato da ordinanze aeroportuali che sanciscano le condizioni di urgente necessità.

Resta inteso che per tutti i rischi per i quali, in conformità alla legge 26.12.1969 n. 990, è obbligatoria l'assicurazione, la presente garanzia non è operante, salvo per quanto concerne i danni avvenuti nei limiti territoriali relativi alle zone aeroportuali.

In tal caso, la garanzia viene prestata, per i veicoli omologati ed assicurati ai sensi della legge n. 990 del 26.12.1969 con una franchigia pari ai massimali obbligatori in base alla citata legge. Per i danni provocati in zone aeroportuali da veicoli quali carrelli, macchine operatrici, forklift etc., non omologati in quanto circolanti solo in tali aree, la garanzia verrà invece prestata con la franchigia generale di polizza;

- f) i danni derivanti da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o da persone che agiscono per suo conto, per le azioni o le omissioni commesse dai suddetti dipendenti o terze persone, purché dette azioni od omissioni non siano state determinate da un'autorizzazione proveniente dai membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) i danni derivanti all'Assicurato dal servizio emissione dei biglietti aerei dallo stesso effettuato;
- h) i danni conseguenti:
 - g.1) a scioperi, sommosse, tumulti popolari od agitazioni di lavoro;
 - g.2) a qualsiasi atto vandalico e di sabotaggio.

ART. 27 - Subconcessioni

L'assicurazione RCT comprende i danni di cui debbano rispondere i sub-concessionari dell'Assicurato. La copertura è prestata a secondo rischio, opera cioè ad esaurimento dei massimali delle polizze che i sub-concessionari sono tenuti a stipulare in base ai contratti di sub-concessione. Tuttavia nel caso in cui dette polizze non siano per qualunque causa operanti, la garanzia funzionerà a primo rischio, salvo, in tal caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei sub-concessionari.

ART. 28 - Persone non considerate terze

Non sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL per i danni corporali che subiscano in occasione di lavoro o di servizio.

Sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo INAIL nonché quelli soggetti all'assicurazione INAIL quando l'INAIL li consideri fuori servizio.

La Società riconosce, a titolo indicativo e non esaustivo, la qualifica di "terzo" a tutte le persone (compresi operai ed impiegati dello Stato, di società private e/o pubbliche, e/o enti, e/o professionisti) che intervengono a collaborare con l'Assicurato nell'ambito del sistema aeroportuale per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature e per garantire i servizi previsti dai compiti istituzionali dell'Assicurato.

ART. 29 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) imputabili alla responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Aeronautica Civile e Militare, dell'Azienda Autonoma Assistenza al Volo, della Torre di Controllo, delle Compagnie Aeree, delle Compagnie petrolifere, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri e di qualsiasi altro Ente o Società o da qualsiasi altro terzo per tutte le attività autonomamente svolte nelle zone aeroportuali;
- b) cagionati da detenzione di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono tuttavia compresi i danni determinati da materiali radioattivi in corso di transito purché il trasporto sia effettuato secondo le norme IATA relative al trasporto di materiali speciali e purché la richiesta di risarcimento sia avanzata entro tre anni dalla data dell'avvenimento che ha causato il danno. Detta garanzia potrà essere stornata in ogni momento dalla Società con novanta giorni di preavviso;

- c) cagionati da o conseguenti a:
 - c.1) rumore (sia esso udibile o meno dall'orecchio umano), vibrazioni, superamento del "muro del suono" e qualsiasi altro fenomeno ad essi collegato;
 - c.2) inquinamento e contaminazione gradualmente di ogni e qualsiasi genere;
 - c.3) interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
 - c.4) interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà; salvo che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio, esplosione, collisione od emergenza determinante anormali manovre dell'aeromobile e che risultino registrate durante il volo.

Relativamente all'esclusione di cui al punto c.4) si chiarisce che detta esclusione riguarda eventuali richieste di danni da parte di terzi, abitanti in prossimità degli Aeroporti al di sotto di aerovie e/o corridoi aerei, per interferenze nel godimento dei loro beni in conseguenza delle causali di cui ai precedenti commi c.1), c.2), c.3).

Fermo quanto sopra si conviene che qualora un danno abbia come concausa una delle fattispecie elencate all'art.1) la Società, purché il danno possa essere provato ed entro i limiti stabiliti in polizza, rimborserà all'Assicurato soltanto la parte di danno che possa essere imputata al sinistro che rientra nelle previsioni della polizza;

- d) derivanti da responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantigli per legge;
- e) alle opere in costruzione, impianti, attrezzature e merci utilizzati direttamente nell'attività produttiva dall'Assicurato;
- f) da navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili da parte dell'Assicurato;
- g) a guerra, rivoluzione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o no), guerra civile, ribellione, insurrezione, legge marziale od usurpazione o tentativo di usurpazione del potere ed a qualsiasi detonazione di armi da guerra che impieghino energia atomica od agiscano per fissione nucleare e/o fusione e/o altre reazioni simili di materiale o di forze radioattive, ma con l'intesa che la garanzia non comprende danni a cose compresi gli aeromobili.

ART. 30 - Assicurazione della responsabilità civile “hangarkeeper”

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite o danni, inclusa la perdita d'uso, ad aeromobili civili ed al loro equipaggiamento purché installato a bordo dell'aeromobile, che siano di proprietà altrui e sotto la cura, custodia, o controllo dell'Assicurato in qualità di consegnatario, come risulta dai registri dell'Assicurato.

Massimale

Il valore massimo dell'unico aeromobile presente in hangar è pari a Euro 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00). Si precisa che può essere presente in hangar un solo aeromobile.

Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile Hangarkeeper vale per i danni che avvengano limitatamente all'interno dell'Aeroporto Caproni.

Rischi esclusi

L'assicurazione RC Hangarkeeper non comprende i danni.

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti o preposti
- b) a qualsiasi aeromobile o motore di aeromobile o equipaggiamento di proprietà, esercito o noleggiato dall'Assicurato o dai suoi dipendenti, o dai suoi funzionari o dirigenti;
- c) alle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, li abbiano a subire in occasione di lavoro o di servizio;
- d) agli aeromobili ed agli prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione delle operazioni di lavorazione;
- e) da furto;
- f) da incendio fatta eccezione per i danni agli aeromobili e agli altri prodotti aeronautici che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per gli aeromobili e per gli altri prodotti aeronautici.
- h) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni, eccezion fatta per gli aeromobili;
- i) Agli aeromobili revisionati, involontariamente cagionati da piloti dell'Assicurato nel corso di voli di collaudo (in-flight hangarkeeper);
- j) A vestiti, abiti, effetti personali o merce di qualsiasi tipo, sia che l'aeromobile su cui si trovano venga danneggiato o meno.

ART. 31 - Esclusione dei rischi di asbesto

E' esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

ART. 32 - Esclusione dei rischi nucleari

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari.

ART. 33 - Esclusione dei danni da rumore e inquinamento

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rumore e inquinamento.

ART. 34 - Novero dei terzi

A titolo di maggior precisazione sono considerati terzi:

- a) i componenti del consiglio d'amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A e i loro familiari;
- b) il personale dipendente e non dipendente qualora subisca il danno in qualità di utente;
- c) il personale dipendente e non dipendente qualora subisca il danno per un evento riconducibile all'esercizio o alla gestione della linea ferroviaria, sempreché del fatto che ha originato il danno non sia esso stesso responsabile;
- d) gli addetti alla verifica ed al collaudo del materiale rotabile e della linea ferroviaria non dipendenti dell'assicurato, sempreché non siano essi stessi responsabili del danno.

ART. 35 - Responsabilità civile personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i funzionari e i dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, o altri soggetti di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti. In ogni caso i massimali per sinistro convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

ART. 36 - Danni derivanti da colpa grave

L'assicurazione comprende i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

ART. 37 - Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totale o parziale di attività commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale e comunque con il massimo di euro 10.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali;

Art. 8 Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria

Art. 16 Recesso dal contratto in caso di sinistro - Rinuncia

Art. 19 Perdita del diritto dell'indennizzo nel caso di aggravamenti di rischio non noti

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'